

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

### TITOLI

1. [PREMESSA](#)
2. [FINALITA'](#)
3. [REGOLAMENTO ALUNNI](#)

### 1.PREMESSA

Il presente Regolamento si fonda:

- sul D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 come integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e dalla nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008 “**Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria**”;
- sul D.M. n.16 del 15 febbraio 2007 “**Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo**”;
- sul D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “**Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti**”;
- sul D.M. n.104 del 12 settembre 2013 “**Divieto di fumo nelle scuole**”
- sul **patto educativo di corresponsabilità**.

### 2.FINALITÀ

**Il Regolamento:**

- stabilisce i principi su cui si basa la vita della comunità scolastica, luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di una coscienza critica, nonché una comunità informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
- tiene conto della finalità educativa dei provvedimenti disciplinari che devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità degli alunni al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;
- considera, nell’erogazione del provvedimento, la gravità dell’infrazione, l’entità del danno provocato e la recidività;
- stabilisce le sanzioni correlate e commisurate all’entità dell’infrazione.
- Prevede la liceità, su delibera dei CdC, di provvedimenti e sanzioni anche non contemplati nel presente regolamento, ma che nello specifico si riterrà possano avere un maggiore e più efficace impatto educativo.

#### **Art. 1**

##### ***(Vita della comunità scolastica)***

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti

- dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
  4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## **Art. 2 (Diritti)**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
  10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 (Doveri)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## **3.REGOLAMENTO ALUNNI**

*Oltre alle disposizioni contenute nel DPR 249/98 si danno le seguenti norme*

### **Art. 4 Regole generali di comportamento**

1. I rapporti tra gli studenti e i docenti devono essere caratterizzati dal rispetto reciproco, dal dialogo e dalla collaborazione, così che nelle classi si crei un sereno clima di lavoro.
2. Il comportamento degli studenti a scuola deve essere caratterizzato dalla correttezza, dal rispetto delle regole e dall'educazione in ogni circostanza, anche fuori dalla propria classe. Si ricorda che non è consentito uscire dalla classe, se non in casi di necessità, che durante il cambio dell'ora gli studenti devono attendere il docente in classe;
3. Nella Nota del ministero della pubblica istruzione del 15 marzo 2007 si sostiene che " La scuola è "un luogo di crescita civile e culturale che deve rafforzare l'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca a individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, responsabilità
4. L'uso del cellulare in classe rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti, ma anche secondo una logica educativa, propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

5. Agli studenti che saranno sorpresi a usare il cellulare in classe verrà ritirato l'apparecchio che sarà, quindi, restituito soltanto ai genitori immediatamente convocati dal Dirigente. Sarà, inoltre, avviato il procedimento disciplinare, conformemente al Regolamento di Disciplina.
6. Le sanzioni disciplinari previste dalla Nota ministeriale del 15/3/2007 e assunte dall'IIS Marconi, sono da considerarsi oltre il ritiro del telefonino anche l'attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività riparatorie di rilevanza sociale o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica) . E' previsto nei casi più reiterati l'allontanamento da 5 a 15 giorni dalla comunità scolastica, per scongiurare e reprimere atteggiamenti irrispettosi e lesivi dello svolgimento sereno delle lezioni.
7. Nella Direttiva ministeriale del 30 novembre 2007 si fa inoltre riferimento all'illecito uso della diffusione di immagini e dati personali altrui non autorizzata tramite internet o sms. Dal punto di vista penale tali infrazioni vengono multate da 3 a 18.000 euro e nei casi più gravi da 5 a 30.000 euro. La scuola invita gli studenti a non incorrere in tali gravi sanzioni che sarebbero ulteriormente affiancate da provvedimenti di natura disciplinare che possono andare dalla valutazione della condotta sulla pagella, alla nota con conseguente sospensione dalle lezioni per il numero di giorni che si riterrà opportuno, a seconda della gravità dell'infrazione commessa.
8. La protezione dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, fa parte del diritto alla riservatezza che gli stessi alunni richiedono all'Istituzione e che come dovere hanno nei confronti dell'istituzione
9. Lo studente che volesse fare riprese, scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno della scuola, con il proprio telefono cellulare o con altri dispositivi, e successivamente divulgare, inviare i dati personali acquisiti deve: informare la persona interessata delle finalità e le modalità del trattamento dei dati, i diritti di cui è titolare, gli estremi identificativi di colui che usa il cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati, deve acquisire il consenso dell'interessato, pena la somministrazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie di cui all'art. 6 del presente regolamento.
10. La scuola individuerà e sanzionerà lo studente inadempiente secondo quanto deciso nel Consiglio di istituto e secondo quanto si riterrà opportuno in base alla gravità del comportamento osservato.

## **Art. 5**

### ***Ingresso e Ritardi***

1. L'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico previsto per le ore 8.15 può avvenire 10 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione, affinché tutti possano ordinatamente raggiungere la propria aula. In deroga alla disposizione sopra riportata, quando le temperature ambientali siano veramente rigide o le condizioni meteorologiche possano arrecare evidenti disagi, gli alunni potranno entrare nell'edificio scolastico al momento del loro arrivo, dirigendosi direttamente in classe, senza sostare nei corridoi, accedere in segreteria o in altri locali. Tale disponibilità della scuola presuppone, tuttavia, che gli allievi mantengano in ordine le rispettive aule e non ne danneggino le attrezzature.
2. E' prevista una tolleranza di ritardo in ingresso di 5 minuti per gli alunni domiciliati/residenti nel comune di Latina e di 15 minuti per gli alunni pendolari.
3. Tutti i ritardi oltre i 15 minuti dal suono della campanella e le uscite anticipate devono essere giustificati e autorizzati dalla Presidenza (Preside e collaboratori) all'inizio della mattina o il giorno prima.
4. Tutte le richieste di giustificazione sono valide se prodotte dai genitori sul libretto firmato e ritirato all'inizio di ogni anno scolastico. Lo stesso vale per i maggiorenni che possono firmare il libretto.
5. I ritardi entro 10 minuti dal suono della campanella di ingresso devono essere autorizzati dal docente; dopo questo orario, gli studenti saranno ammessi in classe dalla presidenza alla seconda ora con

annotazione sul libretto delle giustificazioni, che dovrà essere firmato dai genitori per presa visione. Il ritardo sarà registrato, anche se preventivamente giustificato, in modo da avere per ogni quadrimestre, un quadro preciso della puntualità degli studenti, che inciderà sul voto di condotta.

6. Dopo il quinto ritardo nel quadrimestre, i genitori dell'alunno minorenni saranno informati per via telefonica/sms dal coordinatore di classe. Lo studente maggiorenne sarà ammonito dal Dirigente scolastico; in entrambi i casi tali comportamenti incideranno sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico.
7. Gli ingressi in ritardo non possono essere più di 15 nell'intero anno scolastico con una maggiore tolleranza per gli alunni pendolari.
8. Non entreranno nel computo dei ritardi quelli determinati da ritardi e/o scioperi dei mezzi di trasporto debitamente documentati.

#### **Art. 6**

##### ***Uscita anticipata/ Ingressi posticipati***

1. A nessun alunno è consentito di lasciare l'Istituto prima della fine delle lezioni senza autorizzazione e motivata giustificazione.
2. Le uscite anticipate per documentati motivi di trasporto potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico per l'intero anno scolastico e riportate sul registro di classe.
3. Le richieste di ingressi posticipati, o di uscite anticipate sono sottoposte all'autorizzazione della Presidenza che ne deve essere informata il giorno prima e devono essere adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso è possibile chiedere di entrare a scuola entro e non oltre le 10,15 e di uscire non prima delle ore 12,15 solo se autorizzati da un genitore, con richiesta sul libretto presentata il giorno prima, o, in caso di urgenza, ritirati da scuola da un genitore.
4. Per motivi di salute lo studente che durante la mattinata non si sentisse bene, può tornare a casa solo se accompagnato da un genitore.
5. Per gli allievi minorenni l'uscita anticipata viene concessa, in casi di comprovata necessità, soltanto se gli stessi vengono prelevati da chi ne ha la patria potestà o da chi ne fa le veci (delega) e soltanto in concomitanza con il cambio dell'ora. In caso di comprovata indisponibilità dei genitori (es. domicilio fuori Latina), l'uscita anticipata può essere concessa dalla Presidenza solo dietro presentazione dell'apposito modulo contenuto nel libretto delle giustificazioni; nel suddetto caso la richiesta dovrà pervenire alla Scuola il giorno prima e l'allievo potrà essere autorizzato ad uscire non prima delle ore 12,15.
6. Non saranno accolte richieste di uscita anticipata via fax.
7. Per i maggiorenni tali permessi verranno concessi soltanto in casi straordinari (es. cure mediche). Le richieste, comunque, dovranno essere presentate in Presidenza il giorno prima utilizzando l'apposito modulo contenuto nel libretto delle giustificazioni; l'entrata potrà essere autorizzata fino alle ore 9,15 e l'uscita potrà essere autorizzata dalle ore 12,15.
8. Gli alunni maggiorenni, oltre ad indicare la motivazione dell'uscita, dovranno firmare una dichiarazione nella quale sollevano l'Amministrazione da ogni responsabilità penale e civile per eventuali incidenti che dovessero verificarsi fuori dall'edificio scolastico.
9. Le disposizioni di uscita anticipata verranno registrate dal docente nel registro di classe, nella giornata alla quale si riferiscono.
10. Nel caso in cui non sia possibile disporre eventuali sostituzioni di docenti assenti, nelle prime e ultime due ore, dopo aver esperito tutte le possibilità, previa comunicazione anticipata di almeno un giorno alle famiglie e agli studenti, è possibile prevedere l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata delle classi. In tal caso gli studenti, nel giorno dell'eventuale uscita anticipata, consegneranno il modulo di

autorizzazione predisposto dalla Segreteria, con firma di liberatoria dei genitori/studenti maggiorenni, che sarà controllata dal docente in servizio nell'ora antecedente l'uscita e, di conseguenza, annotata sul registro di Classe.

11. Sarà cura del docente annotare, altresì, i nominativi degli alunni minorenni che, sprovvisti di autorizzazione del genitore, resteranno in Istituto e saranno vigilati dal personale in servizio.
12. In casi eccezionali, di estrema necessità, può essere prevista solamente per gli alunni maggiorenni l'uscita anticipata nello stesso giorno.

#### **Art. 7**

##### **Assenze**

1. Il docente impegnato nella prima ora di lezione giustificherà, annotando sul registro di classe, gli alunni assenti dalle lezioni. Le assenze di durata superiore a cinque giorni devono essere giustificate con certificato medico che sarà consegnato dal coordinatore di classe alla Segreteria didattica.
2. Le assenze devono essere giustificate il giorno stesso del rientro. Se l'allievo dimentica di portare la giustificazione, l'insegnante della prima ora ne prende nota sul registro. Se l'alunno non presenta la giustificazione neanche il giorno seguente, il coordinatore di classe prenderà nota dello stato delle giustifiche e provvederà ad avvisare la famiglia.
3. I Coordinatori di classe periodicamente provvederanno ad informare la Presidenza sugli eventuali alunni che eludano il controllo del docente della prima ora.
4. Assenze collettive. Consistono nell'assenza collettiva di un'intera classe (o della quasi totalità) dalle lezioni con motivazioni ingiustificate di vario genere.  
L'assenza collettiva è considerata assenza ingiustificata e le famiglie saranno tempestivamente informate. Le assenze collettive, influiscono sul voto di condotta e, se reiterate, potranno comportare anche l'esclusione da attività extrascolastiche, ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione.  
Organo competente ad irrogare la sanzione: Il Consiglio di Classe.

#### **Art. 8**

##### **Regole particolari di comportamento**

1. In nessun caso è consentita l'uscita dall'Istituto. Al termine dell'ora di lezione e prima dell'inizio della successiva è fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula.
2. Le **uscite dalle classi** debbono essere molto limitate e non può uscire più di un alunno per volta. Il tempo di permanenza degli alunni fuori della classe deve essere contenuto. Gli alunni che abbiano terminato un compito in classe non possono uscire dall'aula in gruppo. Gli alunni che escono dalle aule saranno affidati alla vigilanza di un collaboratore scolastico. I collaboratori scolastici non permetteranno la sosta degli alunni al loro tavolo.
3. Durante l'**intervallo**, che si effettua tra la terza e la quarta ora di lezione, e che ha la durata di 10 minuti, gli alunni non potranno uscire dall'Istituto ma possono accedere agli spazi esterni dello stesso a seconda delle condizioni metereologiche senza uscire dai cancelli. In tale periodo i docenti, impegnati secondo l'orario di lezione, nelle rispettive aule, e il personale ausiliario, riguardo all'accesso e al movimento degli alunni nell'edificio, vigileranno sul comportamento degli alunni.
4. Per l'eventuale **acquisto dei panini** potranno prima dell'inizio della seconda ora di lezione, preparare una lista e inviare un incaricato, presso colui che svolge il servizio di vendita, entro la seconda ora di lezione. In ogni caso i panini dovranno essere consegnati dalle ore 10.30 fino al momento in cui inizia l'intervallo.
5. Gli alunni non dovranno **consumare cibi o bevande** di qualsiasi genere durante le ore di lezione. Curare la pulizia e l'ordine delle aule e degli ambienti scolastici, rispettare i materiali e le attrezzature a disposizione, è dovere civico di tutti!

6. **Divieto di uso del cellulare.** Come già affermato all'art. 4, è assolutamente proibito l'uso del cellulare durante le attività scolastiche. E' altresì proibito l'uso di strumenti atti a filmare, registrare, fotografare sia gli ambienti scolastici che le persone presenti all'interno del perimetro dell'Istituto.
7. **Cura del patrimonio comune.** Gli alunni sono tenuti a fare un razionale uso delle strutture scolastiche. A tal fine si richiama l'attenzione sul fatto che tutto ciò che viene messo a disposizione degli allievi è stato specificamente progettato e realizzato tenendo presenti le esigenze didattiche degli allievi stessi. Nell'invitare, dunque, gli studenti al rispetto dei luoghi e delle cose, si rammenta come ciascuno studente, iscrivendosi in questo Istituto e contribuendo finanziariamente mediante le tasse scolastiche, abbia in certa misura collaborato alla realizzazione e al sostentamento delle strutture esistenti, per cui danneggiarle significa andare contro l'interesse personale oltre che pubblico. I danni materiali arrecati per incuria o vandalismo, imputabili a singoli o più allievi, verranno addebitati agli stessi; qualora non fosse possibile risalire all'autore del danno la somma sarà addebitata a tutta la classe. I danni di cui sopra, inoltre, saranno causa di provvedimento disciplinare.

**Art.8 Comma a)  
(DIVIETO DI FUMO)**

1. La scuola IIS Marconi è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:
  - prevenire l'abitudine al fumo
  - incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
  - garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
  - proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
  - promuovere iniziative informative/educative sul tema
  - favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
  - fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui
2. Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente

**Art. 8 Comma b)  
(Tutela della salute nelle scuole)**

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (N.d.R. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."
2. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.
3. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.
4. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.
5. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. L. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il

pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – IIS “Marconi” – Latina)

6. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da 200 a 2000 Euro**.

7. **I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

**Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare . Nel caso in cui uno/a studente/essa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto “sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.**

8. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto il prof. \_\_\_\_\_ con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

-Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

-Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

-Circolare Min.San. 5/10/1976 n. 69

-Direttiva PCM 14/12/1995

-Circolare Min.San. 28/03/2001 n. 4

-Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004

-Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318

-Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005

-Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005

-Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20

-Legge 16/01/2003 n.3

art. 51 della L. 3 del 16/01/2003

-DPCM 23/12/2003

-Legge finanziaria 2005

-Decreto Legislativo 81/2008

-CCNL scuola 2006-2009

-D.L. n. 81 del 9-04-2008

**-Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104**

#### **Art. 9**

##### **Esercizio del diritto assembleare**

*(D.L.vo 297 del 16/04/1994 e succ. modif.)*

1. **Diritto di assemblea.** Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
2. **Assemblee studentesche.** Le assemblee studentesche della scuola secondaria superiore

costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti;

3. Le assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto;
4. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele;
5. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono formare un Comitato Studentesco d'Istituto;
6. **Programmazione e svolgimento delle Assemblee.** E' consentito lo svolgimento di un'assemblea al mese; le assemblee di classe avranno la durata massima di ore due, dovranno essere concordate con i docenti delle ore richieste e con l'Ufficio di Presidenza e non potranno svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana; le assemblee di Istituto avranno la durata massima di una giornata di lezione e dovranno essere concordate con l'Ufficio di Presidenza. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese di maggio. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, i Docenti che lo desiderano.
9. **Funzionamento delle assemblee studentesche** L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
10. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
11. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al D.S. entro 5 gg scolastici.
12. Il Comitato Studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dell'assemblea, garantisce il diritto democratico dei diritti dei partecipanti.
13. Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione di regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

#### **Art.10**

#### **Comportamento durante assemblee studentesche**

##### **Comma a) RUOLO DEI DOCENTI**

1. Tutti i docenti incaricati della prima ora di lezione dovranno fare l'appello degli alunni, segnalare gli eventuali assenti e i ritardatari. Nel caso in cui le Assemblee si svolgessero nelle ultime tre ore di lezione i docenti in servizio hanno l'obbligo di vigilare sulla propria classe affinché vi sia un comportamento corretto e rispettoso dell'ambiente e delle persone.
1. I docenti possono consigliare e aiutare gli studenti nella scelta dei temi da trattare.
2. I docenti, qualora se ne ravvisasse la necessità, possono intervenire nelle assemblee di classe e di istituto per aiutare gli alunni nella discussione e per ricondurre il dibattito sulla giusta linea

##### **Comma b) DOVERI DEGLI STUDENTI**

1. Dal momento che le Assemblee di classe e di istituto sono connotate dall'aspetto educativo-didattico, gli alunni sono tenuti a: dibattere con criterio e metodo le loro idee, confrontarsi lasciando a tutti la possibilità di esprimersi; garantire il normale svolgimento dell'Assemblea esprimendosi in un linguaggio adatto all'ambiente, all'Istituzione e all'argomento oggetto di dibattito.
2. Qualora gli alunni abbiano bisogno di uscire dall'Assemblea devono farne richiesta diretta ai rappresentanti del comitato studentesco incaricati della vigilanza.

*(Documento letto e approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/01/2014)*